



Direzione Generale  
Ufficio Affari Legali/2018

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ciclo passivo

Al sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si impegna, di seguito, come di seguito specificato:

Esercizio: 2018 Importo: € 25376,02  
Voce CC Budget: 04.45.08.04  
Scrittura Contabile partecipata numero: 2379/2018

Il Direttore di Ragioneria  
Dott. Fabrizio

Decreto n. 190

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153, modificato con Decreti rettorali del 17 giugno 2016, n.588 e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n.1047 ed in particolare, l'articolo 28, comma 1, lett. e);

**VISTO** il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed, in particolare, l'art. 93, rubricato "Rappresentanza in giudizio e patrocinio legale", il quale testualmente recita:

1. La rappresentanza attiva e passiva in giudizio compete al Rettore in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Nei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, alle giurisdizioni amministrative e alle giurisdizioni speciali l'Università è patrocinata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, da Avvocati d'Ateneo o da Avvocati del Libero Foro.
3. L'incarico di patrocinio legale agli Avvocati di Ateneo e agli Avvocati del libero foro è formalizzato con provvedimento del Rettore".

**VISTA** la delibera del 16 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato "Le Linee di indirizzo in merito all'affidamento alla Avvocatura Distrettuale dello Stato della rappresentanza in giudizio e del patrocinio legale della Università degli Studi del Sannio" le quali, nelle more della revisione dello Statuto, dispongono che:

- 1) La rappresentanza attiva e passiva in giudizio compete al Rettore in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo: di conseguenza non è facoltà del Direttore Generale costituirsi in giudizio per l'Università. Il Direttore Generale dovrà sottoporre al Rettore le decisioni in merito alle liti attive e passive.
- 2) Nei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, alle giurisdizioni amministrative e alle giurisdizioni speciali, l'Università è di norma patrocinata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, sempre che non sussista conflitto di interesse con lo Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che hanno obbligo/facoltà di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato: ciò si applica anche ai giudizi già avviati in caso di prosecuzione nelle fasi successive al primo grado, previa valutazione dell'esito di tale grado. Nei casi di conflitto di interesse, ovvero quando specifiche ragioni lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, con apposita e motivata delibera, può autorizzare l'affidamento del patrocinio legale dell'Ateneo a Avvocati dell'Ufficio legale Interno, ove costituito, o ad Avvocati del Libero Foro.  
In casi di urgenza il Rettore può procedere con proprio decreto da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

**Vista** la nota assunta al protocollo informatico dell'Ateneo in data 13 dicembre 2017 col numero 15425 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha precisato che "...l'Università degli Studi del Sannio, per la sua natura di Ente autonomo, si avvale del "patrocinio facoltativo" dell'Avvocatura dello Stato, ex art. 43 del R.D. 30.10.33, n.1611...";

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153, modificato con Decreti rettorali del 17 giugno 2016, n.588 e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n.1047 ed in particolare, l'articolo 28, comma 1, lett. e);

**VISTO** il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 1, 12, 84 e 85;

**VISTO** il Decreto del Rettore del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato confermato sia per il Rettore che per il Direttore Generale il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget" in € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, "...anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione...";

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il "Codice dei contratti pubblici", modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lett. a), che stabilisce che "...fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...", ovvero "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi del Sannio, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha stipulato in data 7 marzo 2014 il contratto di appalto rep.n. 232 avente ad oggetto la "Progettazione

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

esecutiva" ed i "Lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con annesso sistemazioni esterne, da eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla via dei Mulini, numeri 38 e 73" relativi al "secondo stralcio funzionale", con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra la "IMPRESA LUNGARINI s.p.a.", mandataria, con sede in Fano, Pesaro - Urbino, alla via della Costituzione, numero 10, e la "ELETTRON SYSTEM s.r.l.", mandante, con sede in Porto Recanati, Macerata, alla Via dell'Industria, numero 5, per un corrispettivo iniziale di euro 3.927.927,12, successivamente oggetto di tre varianti, due in aumento ed una in diminuzione, rispettivamente del 27.10.2014 e 6.5.2015 e del 25.9.2017;

**CONSIDERATO** che, in data 6 febbraio 2014, la Società Lungarini, in qualità di mandante del R.T.I. aggiudicatario dei lavori, comunicava all'Università degli Studi del Sannio di aver costituito una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Unisannio", con sede in Fano, alla Via della Costituzione, n. 10, per l'esecuzione unitaria e totale dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 207/2010;

**VISTA** la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica del 12 ottobre 2016 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave ritardo nei lavori;

**ACCERTATO** che, successivamente a tale data, il Raggruppamento Temporaneo ha ripreso i lavori della fase A, fino al 27 febbraio 2017 senza, tuttavia, ultimarli;

**PRESO ATTO** della non sussistenza delle condizioni per la realizzazione della "Fase B" dei lavori in oggetto, considerata:

a) la richiesta di risoluzione pervenuta dal D.L.;

b) la grave situazione finanziaria della Impresa Lungarini, la quale ha chiesto di aderire al Concordato in Continuità Aziendale e, pertanto, ha manifestato la volontà di non proseguire i lavori della Fase B;

c) la significativa irregolarità del D.U.R.C., sia della Impresa Lungarini S.p.a. che del Consorzio Unisannio s.c.ar.l. per omessi versamenti contributivi per complessivi €. 547.177,82;

**CONSIDERATO** che, dallo stato finale dei lavori, emesso in data 2 ottobre 2017, risulta che, a fronte di lavori della Fase A, per euro 3.644.030,33 (come da ultima variante approvata con Decreto Rettorale del 25.9.2017), sono stati emessi certificati di pagamento per euro 3.416.839,90 (comprensivo delle anticipazioni per euro 438.625,19), con una differenza pari ad euro 227.190,98;

**ATTESO** che, in data 23 ottobre 2017, il Direttore dei lavori ha convocato, per il giorno 8 novembre 2017, il legale rappresentate del R.T.I. per la verifica dei lavori in contraddittorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006.

**CONSIDERATO** che, alla data di convocazione, non essendo presente alcun rappresentante del R.T.I., il Direttore dei lavori:

> ha verbalizzato che:

a) i vizi e i difetti indicati nella nota di convocazione non sono stati eliminati;

b) la documentazione tecnica richiesta non è stata trasmessa, per cui i lavori in parola non sono collaudabili.

> ha proposto alla Università degli Studi del Sannio di avviare la procedura di risoluzione in danno del contratto d'appalto, in quanto ad oggi il R.T.I. non è in grado di consegnare l'opera collaudabile;

**VISTA** la nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 29 novembre 2017 con la quale la Lungarini s.p.a. ha comunicato che, in data 10 novembre 2017, la predetta Società è stata dichiarata fallita;

**CONSIDERATO** che, dalla relazione sul conto finale del 4 dicembre 2017, risulta che:

- i lavori della fase A, non sono stati ultimati a regola d'arte, non essendo le opere allo stato collaudabili per vizi non rimossi dall'appaltatore, per cui è necessario il completamento in danno del R.T.I.;
- il R.T.I. appaltatore non ha avviato e non è in grado di avviare i lavori relativi alla fase B, per i quali residua un'anticipazione pari a euro 107.724,81;
- È dunque necessario, anche per i lavori della fase B, procedere al completamento in danno dell'appaltatore, nonché al recupero dell'anticipazione versata;
- che l'Università degli Studi del Sannio deve recuperare dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario dell'appalto, la somma di euro 395.146,67, comprensiva del residuo dell'anticipazione pari ad €.107.724,81 oltre I.V.A. ricevuta dall'appaltatore per i lavori della fase B mai avviati, €.122.000,00 oltre I.V.A. per i danni stimati a seguito del verbale dell'8.11.2017, €.90.400,00 oltre I.V.A. per maggiori danni derivanti dal ritardo del trasloco del Dipartimento di Scienze e Tecnologia ed €. 103.534,56 per somme anticipate dall'Ateneo per creditori, a seguito di pignoramenti ;

**RITENUTO**, pertanto, che il comportamento del R.T.I. appaltatore configura la fattispecie del grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.136 D.Lgs. 163/2006 e dell'All. H, Capo II, comma 5 del D.Lgs. 207/2010, applicabili *ratione temporis* all'appalto in questione;

**VISTA** la nota del 15 dicembre 2017, assunta al protocollo col n.15531, con la quale il Responsabile Unico del procedimento, sulla base della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, ha proposto, tra l'altro, di affidare ad altra Impresa, collocatasi al secondo posto della graduatoria, il completamento in danno dell'Appaltatore delle lavorazioni e forniture necessarie a rendere collaudabili le opere riferite alla Fase A dei lavori;

**CONSIDERATO** che, tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono comportamento gravemente omissivo del R.T.I. Lungarini, la quale è venuta indubbiamente meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti, i tempi e i termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell'art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità;

**VISTO** il Decreto rettorale del 20 dicembre 2017 n. 1042, con il quale:

> è stata approvata la relazione sul conto finale dei Lavori, redatta in data 4 dicembre 2017 dal Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo De Rienzo, dalla quale risulta che l'Università degli Studi del Sannio deve recuperare dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario dell'appalto, la somma di euro 395.146,67 oltre I.V.A.;

- e' stata autorizzata, di conseguenza, la risoluzione in danno , ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell' All. H, Capo II, comma 5 del D.Lgs. 207/2010, del contratto di appalto stipulato il 7 marzo 2014, rep. 232, per grave inadempimento contrattuale da parte del R.T.I. costituito tra l'impresa Lungarini, e la "Elettro System s.r.l.", mandante;
- è stata autorizzata l'escussione della parte residua della cauzione definitiva prestata dal R.T.I. Lungarini spa/Elettrosystem srl con polizza n.343524112, rilasciata dalla Generali Italia spa, Agenzia di Fano, in data 28.02.2014, e successiva appendice di variazione n.0001 alla polizza n.343524112, nonché della cauzione prestata ai fini della anticipazione con polizza n.343524154 rilasciata in data 26.03.2014;

**CONSIDERATO** che la problematica "Lungarini" è particolarmente complessa e richiede l'approfondimento di molteplici questioni rientranti in campi diversi (civile, commerciale ed amministrativo), anche in considerazione del recente fallimento della Società Lungarini;

**CONSIDERATO** che il Prof. Avv. Alfredo Contieri, già consulente legale dell'Ateneo, è stato investito della valutazione di questa specifica problematica in parola, che richiede elevate competenze nelle diverse branche del diritto, nonché una attività di assistenza legale agli Organi di Vertice dell'Ateneo ed agli uffici competenti dell'Amministrazione, sia tecnici che amministrativi, nella assunzione di determinazioni e nella predisposizione di molteplici provvedimenti e atti consequenziali;

**CONSIDERATO** che nello studio del Prof. Avv. Contieri sono presenti altri professionisti esperti in questo specifico settore;

**VISTA** la nota del 19 febbraio 2018 assunta al protocollo dell'Ateneo in data 20 febbraio 2018 col numero 2452, con la quale il Prof. Avv. Alfredo Contieri, di concerto con la Prof.ssa Avv. Paola Majello e con l'Avv. Bruno Mercurio:

- 1) si sono dichiarati disponibili a svolgere le seguenti attività che, per motivi di urgenza, sono state già avviate, e precisamente:
  - a) lo studio della articolata e risalente vicenda dall'affidamento alla risoluzione del contratto in danno del R.T.I.
  - b) la consulenza per la gestione della fase di risoluzione in danno ad assistenza nella fase conclusiva del rapporto anche in relazione alla escussione delle polizze ed ai rapporti con i creditori del R.T.I.
  - c) la consulenza in ordine all'iter amministrativo per l'affidamento del completamento dei lavori al secondo in graduatoria e relativa assistenza legale;
- 2) In considerazione dei rapporti professionali già intercorsi con questo Ateneo, hanno ritenuto di poter contenere il corrispettivo per le prestazioni indicate nella somma complessiva spettante ai tre Legali, pari ad € 20.000,00 oltre accessori di legge, per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione;

**ATTESA** la necessità e l'urgenza di conferire ai Prof. Avv. Alfredo Contieri, Prof. Avv. Paola Majello e all'Avv. Bruno Contieri, l'incarico congiunto di espletamento del predetto servizio di assistenza e consulenza legale come sopra articolato, che richiede l'apporto di elevate professionalità;

**VISTO** il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2017;

**ACCERTATA** la disponibilità del "budget di costo";

**CONSIDERATO** che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione,

## DECRETA

**ARTICOLO 1** - Per le motivazioni specificate in premessa, nell'ambito della problematica conseguente alla risoluzione in danno del contratto di appalto rep.n. 232 avente ad oggetto la "Progettazione esecutiva" ed i "Lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con annessi sistemazioni esterne, da eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla via dei Mulini, numeri 38 e 73" relativi al "secondo stralcio funzionale", stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra la "IMPRESA LUNGARINI s.p.a." e la "ELETTRO SYSTEM s.r.l.", mandante, per un corrispettivo iniziale di euro 3.927.927,12, successivamente oggetto di tre varianti, due in aumento ed una in diminuzione, rispettivamente del 27.10.2014 e 6.5.2015 e del 25.9.2017, è autorizzato l'affidamento diretto e congiunto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., al Professore Avvocato Alfredo Contieri, alla Prof.ssa Paola Majello e all'Avv. Bruno Mercurio, del Foro di Napoli, per un periodo di diciotto mesi dalla trasmissione da parte della Università degli Studi del Sannio della documentazione, dello svolgimento dell'attività di seguito specificata:

- a) lo studio della articolata e risalente vicenda dall'affidamento alla risoluzione del contratto in danno del R.T.I.
- b) la consulenza per la gestione della fase di risoluzione in danno ad assistenza nella fase conclusiva del rapporto anche in relazione alla escussione delle polizze ed ai rapporti con i creditori del R.T.I.
- c) la consulenza in ordine all'iter amministrativo per l'affidamento del completamento dei lavori al secondo in graduatoria e relativa assistenza legale

**ARTICOLO 2** - E' autorizzato l'utilizzo del "budget di costo", per un importo complessivo di € 25.376,00 (Euro venticinquemilatrecentosettantasei/00), mediante la sua imputazione alla voce COAN CA.04.41.08.04, denominata "Spese legali e notarili", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018.

Il presente decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, per la ratifica.

Benevento, 02 MAR. 2018



RETTORE  
Prof. Filippo de Rossi

*Handwritten signature and initials.*